STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 12 marzo 2013

Oggetto: Circolare n. 10/2013 del 12 marzo 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la decima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- IL SALDO IVA ENTRO IL 18 MARZO
- DETRAZIONE 55% E LAVORI A CAVALLO D'ANNO: MODELLO IRE ENTRO IL 2 APRILE 2013
- IL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEGLI ECO-VEICOLI
- LE RISPOSTE DI TELEFISCO 2013 – PARTE 2

OGGETTO: Il saldo Iva entro il 18 marzo

Scade il prossimo 18 marzo il versamento del saldo Iva per il periodo d'imposta 2012. Sono tenuti all'adempimento i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma.

Per coloro che, invece, **presentano l'unificata, il termine del 18 marzo rappresenta solo il primo appuntamento possibile.** Essi, infatti, potranno anche scegliere di versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi derivanti da UNICO, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 18.03.2013 e la data di versamento.

I contribuenti, inoltre, potranno decidere se versare l'importo dovuto in un'unica soluzione, oppure rateizzarlo, applicando gli interessi dello 0,33% mensile.

<table>
<tr><th colspan="4">SALDO IVA ENTRO IL 18.03.2013</th></tr>
<tr><td>PREMESSA</td><td colspan="3">Il saldo Iva si calcola in dichiarazione, ed è dovuto solo se l'importo del rigo VL 38 è superiore a 10 Euro.
Le scadenze di pagamento variano a seconda che la dichiarazione Iva sia presentata in forma autonoma, in questo caso il termine ultimo è il 18.03.2013, o in forma unificata (assieme ad Unico) e in tale caso valgono le scadenze delle imposte sui redditi.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">TERMINI DI VERSAMENTO IN CASO DI DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA</td><td colspan="3">Chi presenta la dichiarazione Iva in forma autonoma deve versare il saldo Iva entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Con riferimento al periodo d'imposta 2012, il saldo dovrà essere versato entro lunedì 18 marzo 2013, in quanto il 16 cade di sabato. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in forma rateale. In quest'ultimo caso:
♦ la 1ª rata deve essere versata entro il 18.03.2013;
♦ le rate successive alla 1ª devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 18.03.2013, con applicazione degli interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile;
♦ il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2013.
Si ricorda tra l'altro che coloro che hanno presentato entro il mese di febbraio 2013 il mod. Iva in forma autonoma, a prescindere dal saldo, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva relativa al 2012.</td></tr>
<tr><td>IN UNICA SOLUZIONE</td><td colspan="2">18.03.2013</td></tr>
<tr><td rowspan="3">IN FORMA RATEALE (fino ad un</td><td>1ª rata</td><td>18.03.2013 (senza interessi)</td></tr>
<tr><td>2ª rata</td><td>16.04.2013 (+ interessi 0,33%)</td></tr>
<tr><td>3ª rata</td><td>16.05.2013 (+ interessi 0,66%)</td></tr>
</table>

	massimo di 9 rate)	**4ª rata**	**17.06.2013** (+ interessi 0,99%)
		5ª rata	**16.07.2013** (+ interessi 1,32%)
		6ª rata	**20.08.2013**[1] (+ interessi 1,65%)
		7ª rata	**16.09.2013** (+ interessi 1,98%)
		8ª rata	**16.10.2013** (+ interessi 2,31%)
		9ª rata	**18.11.2013** (+ interessi 2,64%)
TERMINI DI VERSAMENTO IN CASO DI DICHIARAZIONE IVA UNIFICATA	Per i contribuenti che presentano la **dichiarazione Iva in forma unificata**, cioè all'interno di UNICO 2013, la data del **18 marzo 2013** rappresenta **solo la prima delle possibili date utili per il versamento del saldo IVA 2012.** Tali soggetti, infatti, possono **anche scegliere di versare il saldo Iva entro il termine** previsto per il versamento delle **imposte sui redditi derivanti da UNICO** e, quindi: ♦ entro il **17.06.2013** (in quanto quest'anno il 16 giugno cade di domenica); ♦ entro il **17.07.2013**, con maggiorazione dello 0,40%. Il versamento del saldo Iva deve essere comunque **maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.03.2013 ed il 17.06.2013 (o 17.07.2013).** Ne deriva che: ♦ se si sceglie di pagare il **17.06.2013**: l'importo del saldo Iva 2012 dovrà essere **maggiorato dell'1,20%** (= 0,40% x 3 mesi); ♦ se si effettua il pagamento il **17.07.2013:** l'importo del saldo Iva 2012 dovrà essere **maggiorato dell'1,60%** (= 0,40% x 4 mesi). Continua a restare la possibilità di scegliere di versare: ♦ in **unica soluzione**; ♦ in **forma rateale**, con rate di pari importo; anche se si effettua il versamento del saldo Iva secondo le scadenze delle imposte sui redditi derivanti da Unico. La **rateizzazione**, in tal caso, si effettua nel seguente modo: ♦ **dapprima si maggiora** l'importo del saldo IVA 2012 **dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.03.2013 ed il 17.06.2013** (o 17.07.2013); ♦ **successivamente, si divide** l'importo così ottenuto **per il numero di rate scelte e sulle rate successive alla prima andranno poi applicati** gli **interessi** fissi di rateizzazione dello **0,33% mensile;** ♦ l'**ultima rata** deve essere versata comunque entro il mese di **novembre 2013,** quindi, la rateizzazione è consentita fino ad un **massimo di 6 rate** se si versa la 1ª rata a giugno **o di 5 rate** se si versa la 1ª rata a luglio.		
MODALITÀ DI VERSAMENTO	Il saldo IVA 2012 deve essere versato utilizzando il **modello F24 telematico**, riportando all'interno della Sezione "*Erario*": ♦ il **codice tributo "*6099*"**; ♦ il **codice tributo *"1668"*** per gli interessi rateali; ♦ il **numero della rata** che si sta versando **ed il numero totale delle rate** (ad esempio, "0106" per la prima rata di 6, "0101" se si è scelto il versamento in		

[1] Proroga di Ferragosto a regime ex art. 37 comma 11-bis del D.l. 223/2006 ad opera dell'art. 3-quater del D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012.

	unica soluzione); ♦ **l'anno** di riferimento "**2012**"; ♦ **l'importo del saldo IVA dovuto**; in merito occorre segnalare che: ✓ se il versamento è effettuato **in unica soluzione** entro il 18.03.2013: l'importo da indicare va esposto nel modello F24 **arrotondato all'unità di euro** perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale; ✓ se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l'importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro. ♦ **l'importo del credito disponibile** (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
CONTRIBUENTI NEL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	I soggetti che nel 2012 hanno optato per l'applicazione del regime delle **"nuove iniziative produttive"** previsto dall'art. 13 della Legge n. 388/2000 **versano tutta l'Iva dovuta con cadenza annuale:** ♦ **entro** il termine di versamento del saldo Iva, quindi, in questo caso, entro il **18.03.2013**; ♦ **oppure entro il termine di versamento delle imposte sui redditi** derivanti da UNICO scegliendo, altresì, di versare in unica soluzione o in forma rateale.
EX MINIMI NEL REGIME CONTABILE AGEVOLATO	**I soggetti che nel 2012** sono usciti dal vecchio regime dei minimi e **hanno adottato il nuovo regime contabile agevolato** previsto dall'art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011, **devono provvedere entro il 18.03.2013 al versamento del saldo Iva 2012**, applicando le ordinarie modalità "Iva a debito - Iva a credito". L'uscita dal vecchio regime dei **minimi** consente di effettuare la **rettifica della detrazione Iva a credito** con riferimento a tutti i **beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati**, esistenti al 31.12.2011. In particolare la rettifica riguarda: ♦ **le rimanenze di magazzino** risultanti al 31.12.2011; ♦ **i servizi non utilizzati** al 31.12.2011; ♦ **i beni mobili** per i quali al 31.12.2011 non è ancora scaduto il periodo di "tutela fiscale" (ossia per i beni acquistati dal 2008 in poi). L'ammontare dell'Iva a credito risultante dalla rettifica va evidenziato al rigo VF56 (con segno positivo) nel modello Iva 2013. Se il contribuente in passato era entrato nel vecchio regime dei minimi e avendo dovuto operare la rettifica della detrazione dell'Iva a credito a sfavore aveva scelto il pagamento rateale, potrebbe succedere che nel 2012 abbia ancora da versare una o più rate. In questo caso l'ammontare delle rate residue all'1.1.2012 vanno computate nella determinazione del saldo Iva dovuto per il 2012. Al rigo VF56 sarà allora evidenziata la differenza tra le due rettifiche.
NUOVO REGIME DEI MINIMI RETTIFICA	**I soggetti che dal 2013** hanno aderito al nuovo regime dei minimi devono effettuare la **rettifica dell'Iva** a credito a sfavore per i beni e i servizi non ancora ceduti o utilizzati, esistenti al 31.12.2012. L'importo da restituire all'Erario va indicato al rigo VA14 del modello Iva 2013, e va versato: ♦ **in unica soluzione** entro il termine di versamento del saldo Iva relativo all'anno precedente a quello di applicazione dei regime, pertanto entro il

	18.03.2013; ♦ **oppure in 5 rate annuali di pari importo**, senza applicazione di interessi. La 1° rata va versata entro il termine di versamento del saldo Iva 2012 (entro il 18.03.2013), mentre le rate successive vanno versate annualmente entro il termine previsto per il saldo dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato con il **modello F24 telematico**, con possibilità di utilizzare in compensazione gli eventuali crediti disponibili, indicando il **codice tributo "6497"** e il periodo di riferimento "2012".

OGGETTO: DETRAZIONE 55% E LAVORI A CAVALLO D'ANNO: MODELLO IRE ENTRO IL 2 APRILE 2013

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le **spese sostenute nel 2012** relative ad **interventi** di riqualificazione energetica **iniziati o proseguiti in tale anno**, ma che **proseguono nel 2013,** devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposito **modello IRE entro il 2 aprile 2013,** per consentire all'Erario il monitoraggio degli "sconti d'imposta" in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio.

L'invio della Comunicazione non esenta i contribuenti a trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti. Infatti, mentre **l'omessa Comunicazione** alle Entrate **non fa decadere il diritto alla detrazione**, ma **comporta l'applicazione di un sanzione da € 258 a € 2.065**, l'invio della documentazione all'Enea costituisce condizione imprescindibile per accedere al beneficio.

Con l'ausilio della seguente tabella proponiamo una sintesi dell'adempimento:

MODELLO IRE PER LAVORI DETRAZIONE 55% A CAVALLO D'ANNO		
QUADRO NORMATIVO DELLA DETRAZIONE 55%	Come introdotto dalla **Finanziaria 2007** (art. 1, commi 344-349), è prevista una **detrazione Irpef/Ires** pari al **55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti**. L'agevolazione è stata **più volte prorogata**. **Da ultimo,** il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012, all'art. 11) ha disposto l'ulteriore proroga per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013** (dal 1° luglio, salvo nuove proroghe, l'agevolazione sarà invece "riassorbita" dalla detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa strutturale).	
	FINANZIARIA 2007	Introduzione dell'agevolazione dal **2007**
	FINANZIARIA 2008	Proroga per tutto il **triennio 2008-2010**
	FINANZIARIA 2011	Proroga per il **2011**
	DECRETO SALVA-ITALIA (D.L. N. 201/2011)	Proroga per il **2012**
	DECRETO SVILUPPO 2012 (D.L. N. 83/2012)	Proroga **fino al 30.06.2013**
AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DELL'AGEVOLAZIONE	Si ricorda che la detrazione 55% spetta, in particolare, a: ♦ le **persone fisiche** ed i **soggetti non titolari di reddito d'impresa** (quali, ad esempio, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati, società semplici); ♦ i **titolari di reddito d'impresa** (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa). Gli **interventi agevolabili** sono quelli: ♦ eseguiti **su edifici "esistenti"**, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti;	

	♦ **finalizzati al risparmio energetico** dell'edificio, ovvero: ✓ la **riqualificazione energetica** di edifici esistenti **diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria;** ✓ gli **interventi sull'involucro** di edifici esistenti o parti di essi; ✓ l'**installazione di pannelli solari**; ✓ la **sostituzione, integrale o parziale**, **di impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (per effetto dell'art. 4, comma 4, D.L. n. 201/2011, sono incluse anche le spese sostenute per la "*sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria*").
LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE L'ANNO: INVIO DEL "*MODELLO IRE*"	Nei casi in cui: ♦ **i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta**, ossia iniziano in un periodo d'imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi; ♦ **sono sostenute spese in più periodi d'imposta**, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano; è **richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d. "*modello IRE*"**, denominato "*Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta*", approvato con **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **06.05.2009**. Tale Comunicazione è finalizzata ad **informare l'Agenzia delle spese sostenute *"nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati"*,** in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%. La comunicazione di cui al modello IRE va presentata: ♦ **in via telematica;** ♦ **entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori,** ovvero, nel caso in cui i lavori proseguono per più di 2 anni, **entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute spese agevolabili.**
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRE PER I LAVORI NON TERMINATI NEL 2012	In base a quanto sopra specificato, ne consegue che quest'anno (**con riferimento all'anno 2012**) sono **tenuti all'adempimento** i soggetti che: ♦ hanno **iniziato i lavori nel** corso del **2012** e li **termineranno** o li hanno terminati **nel 2013**; ♦ hanno **iniziato i lavori nel 2011**, li hanno **proseguiti nel 2012** e li **termineranno** o li hanno terminati **nel 2013**; ♦ hanno **iniziato i lavori nel 2012 o li hanno proseguiti nel 2012**, li **proseguiranno nel 2013 e li termineranno nel 2014**; **con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità**. L'adempimento relativo alla presentazione del modello IRE **non deve**, infatti, **essere effettuato** se: ♦ i **lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d'imposta** (iniziano

	nel 2012 e si concludono nel 2012); ♦ **nel periodo** in cui sono iniziati i lavori e non sono stati terminati, **non sono state sostenute spese**[2] (se i lavori sono iniziati nel 2012, senza sostenimento di alcuna spesa, e proseguono nel 2013, non deve essere presentato il modello IRE per il 2012). La Comunicazione va presentata **entro il 2 aprile 2013** (il termine cadrebbe il 31 marzo che è domenica ed il 1° aprile è Lunedì dell'Angelo). Il modello IRE deve essere presentato esclusivamente in via **telematica,** utilizzando l'apposito **software *"IRE2009"*** disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, ovvero anche un altro software che sia in grado di fornire un file conforme alle specifiche tecniche individuate con Provvedimento delle Entrate del 21.12.2009.
TARDIVA O OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRE	La tardiva o l'omessa presentazione della Comunicazione Modello IRE all'Agenzia delle Entrate: ♦ **non fa decadere** il diritto alla **detrazione del 55%;** ♦ **comporta** l'applicazione di una **sanzione da € 258 a € 2.065.**
DOCUMENTI DA TRASMETTERE IN OGNI CASO	Per fruire della detrazione 55%, **resta** comunque fermo **l'obbligo di inviare telematicamente all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:** ♦ l'**attestato di certificazione energetica** o l'attestato di qualificazione energetica; ♦ la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati.

[2] Per individuare il periodo d'imposta di sostenimento delle spese, deve farsi riferimento al principio di cassa (data di pagamento) per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al principio di competenza per i soggetti esercenti attività d'impresa.

OGGETTO: Il contributo per l'acquisto degli eco-veicoli

Con la conversione in legge del Decreto crescita sono state **inserite** alcune **disposizioni per lo sviluppo della mobilità con veicoli a basse emissioni complessive.** Le disposizioni introdotte vogliono in particolare favorire:

- la realizzazione di reti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- la diffusione di flotte di veicoli pubblici e privati a bassa emissione;
- l'**acquisto di veicoli a trazione elettrica/ibrida.**

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stato introdotto un **contributo per i soggetti che acquistano dal 2013 al 2015, un veicolo nuovo a basse emissioni** e **consegnano per la rottamazione un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori** (nel caso del leasing) **da almeno 12 mesi.**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dello sviluppo economico dell'11.01.2013 la misura dedicata agli incentivi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione è diventata operativa.

A partire dal prossimo 14 marzo, infatti, sarà possibile per i rivenditori prenotare i contributi per l'acquisto degli eco-veicoli per il triennio 2013-2015, utilizzando l'apposita piattaforma all'interno del sito internet www.bec.mise.gov.it.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO ECO-VEICOLI	
VEICOLI INTERESSATI	**Il contributo spetta per i veicoli a basse emissioni complessive, ossia quelli a**: ♦ **trazione elettrica** (dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo); ♦ **trazione ibrida**: ✓ veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (**funzionamento ibrido**); ✓ veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (**funzionamento ibrido bimodale**); ✓ veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di

queste (**funzionamento ibrido multimodale**);

- **GPL**;
- **metano**;
- **biometano**;
- **biocombustibile**;
- **idrogeno**;

che producono **emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

In questa tabella si riepilogano le **categorie di veicoli agevolabili**, di cui all'allegato 1 del Decreto dell'11.01.2013:

CATEGORIA	DEFINIZIONE
L1	Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L2	Veicoli a tre ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L3	Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
L4	Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
L5	Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
M1	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
N1	Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
L6E	Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
L7E	Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui

		massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO	***Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti che:*** ♦ **acquistano** in Italia -anche in leasing **un veicolo nuovo a basse emissioni** nel periodo **dal 14.03.2013** (30° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto dell'11.01.2013) **fino al 31.12.2015**; ♦ **consegnano per la rottamazione un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori** (nel caso del leasing). *Il decreto dell'11.01.2013 specifica che* ***sono ammessi all'agevolazione*** *i veicoli:* ♦ pubblici o privati, destinati all'uso di terzi ossia utilizzati, a fronte di un corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario del libretto di circolazione. In merito l'art. 2, DM 11.1.2013 dispone che l'"uso di terzi" comprende: ✓ la locazione senza conducente; ✓ il noleggio con conducente e il servizio taxi; ✓ il servizio di linea per il trasporto di persone; ✓ il trasporto di cose per conto terzi; ✓ il servizio di linea per il trasporto di cose; ✓ il servizio di piazza per il trasporto di cose per conto terzi; ♦ **utilizzati da imprese/lavoratori autonomi esclusivamente come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa ai sensi dell'art. 164, TUIR; ♦ **acquistati da qualsiasi tipologia di acquirente e, pertanto, anche da privati;** in tal caso l'agevolazione è riconosciuta limitatamente ai veicoli che producono **emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/km.**	
ROTTAMAZIONE	**A fronte dell'acquisto** del nuovo veicolo destinato ad uso di terzi ovvero utilizzato esclusivamente come bene strumentale da imprese/lavoratori autonomi, **l'acquirente deve consegnare** al rivenditore **un veicolo destinato alla rottamazione, che deve:** ♦ **appartenere alla medesima categoria del veicolo acquistato**; ♦ **risultare immatricolato almeno 10 anni** prima della data di immatricolazione del nuovo veicolo; ♦ **essere intestato da almeno 12 mesi dalla data di immatricolazione** del nuovo veicolo all'acquirente del nuovo veicolo o, in caso di acquisizione in leasing, all'utilizzatore, oppure ad un familiare convivente dell'acquirente/utilizzatore. **Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione**. La rottamazione è richiesta soltanto a fronte dell'acquisto di veicoli destinati ad uso di terzi o utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese/lavoratori autonomi. Invece, per i veicoli nuovi acquistati da qualunque tipologia di acquirente che producono emissioni di anidride	

carbonica non superiori a 95 g/km non è richiesta la rottamazione di un altro veicolo.

MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo è diversa a seconda dell'anno di acquisto del veicolo **e della quantità di anidride carbonica prodotta**:

ANNO DI ACQUISTO	VEICOLI CHE PRODUCONO EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA NON SUPERIORI A		
	50 g/km	**95 g/km**	**120 g/km**
2013	20% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 5.000 €	20% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 4.000 €	20% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 2.000 €
2014			
2015	15% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.500 €	15% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.000 €	15% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 1.800 €

Il **contributo è riconosciuto** dal venditore all'acquirente del veicolo, **mediante "compensazione con il prezzo d'acquisto"**, ed è rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici/importatrici che lo recuperano quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Il contributo **è ripartito in parti uguali** tra le 2 seguenti componenti:

- **lo sconto** praticato dal rivenditore;
- **il contributo statale,** riconosciuto nei limiti delle risorse rese disponibili dallo specifico Fondo istituito ai sensi dell'art. 17-undecies, DL n. 83/2012.

Per il 2013 le citate risorse (individuate dalla Finanziaria 2013 in € 40 milioni) sono così distribuite/utilizzate:

- **€ 4,5 milioni** per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive acquistati "da parte di tutte le categorie di acquirenti", che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, di cui una quota di **1,5 milioni di euro** per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
- **le rimanenti risorse** sono destinate all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km, con le seguenti riserve:
  - ✓ **€ 7 milioni** per l'acquisto di veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
  - ✓ **€ 3,5 milioni** per l'acquisto di veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km.

Per l'anno 2014 le risorse saranno pari a 35 milioni di €, e per il 2015 45 milioni di €. La ripartizione delle risorse per il 2014 e il 2015 verrà di volta in volta rideterminata in base all'andamento registrato nell'anno precedente, attraverso un decreto del Ministero dello sviluppo

	economico, pubblicato entro il 15 gennaio di ciascun anno.
MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO	Al fine del riconoscimento dell'incentivo all'acquirente, **il rivenditore** del veicolo agevolato **deve**: ♦ una volta definito con l'acquirente il veicolo e il suo prezzo finale, accedere **alla** piattaforma all'interno del sito **www.bec.mise.gov.it**, inserire i dati del veicolo e dell'acquirente e verificare la disponibilità di risorse. Se la verifica dà risultato positivo viene emessa automaticamente dalla piattaforma una ricevuta di prenotazione e l'operazione viene considerata avviata. ♦ **entro 90 giorni** dalla prenotazione, i venditori **confermano l'operazione** di vendita comunicando il **numero di targa** del veicolo nuovo consegnato; ♦ **entro 15 giorni** dalla consegna del veicolo nuovo, pena il disconoscimento del contributo deve: ✓ **consegnare ad un demolitore il veicolo "ritirato"** dall'acquirente; ✓ **provvedere alla richiesta di radiazione** per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al DPR n. 358/2000. **I veicoli "ritirati" non possono essere rimessi in circolazione** e vanno inviati alle case costruttrici o ai centri autorizzati al fine della loro messa in sicurezza/demolizione/recupero di materiali/rottamazione; ♦ **inviare** all'imprese costruttrice/importatrice, che ha rimborsato il contributo, **la seguente documentazione** (che dovrà essere dalla stessa conservata fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita): ✓ **copia** della **fattura di vendita e** dell'**atto di acquisto**; ✓ **copia** della **carta di circolazione e** del **certificato di proprietà** del veicolo nuovo; ♦ **qualora sia prevista la rottamazione del veicolo** "ritirato", **inviare** all'impresa costruttrice/importatrice, **l'ulteriore seguente documentazione** (che dovrà essere dalla stessa conservata fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita): ✓ copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; ✓ originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista; ✓ certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia un familiare convivente alla data di acquisto del nuovo veicolo; ✓ documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore. Considerato che il rivenditore è "libero" di aderire o meno all'iniziativa connessa con il riconoscimento degli incentivi, *"l'acquirente che desidera usufruire dei contributi deve preventivamente verificare presso il rivenditore l'adesione da parte di quest'ultimo e la relativa disponibilità di risorse"*.

RECUPERO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE/ IMPORTATRICE	**L'impresa** costruttrice/importatrice del veicolo ceduto **"recupera" il contributo** riconosciuto al rivenditore **quale credito d'imposta** da utilizzare (in compensazione) per il versamento: ♦ delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente; ♦ dell'IRES; ♦ dell'IVA; dovute, anche in acconto, per l'anno in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per gli anni successivi.
REVOCA	L'art. 9 del Decreto attuativo dispone, infine, la **revoca del credito d'imposta** concesso "fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo" **nell'ipotesi di indebita fruizione totale o parziale del contributo**.

LE RISPOSTE DI TELEFISCO 2013 - parte 2

INTRODUZIONE

Dopo aver analizzato, nella rubrica della scorsa settimana, una prima parte dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare n. 1/E del 15.02.2013** relativamente alle risposte date in occasione di **Telefisco 2013** (l'incontro con la stampa specializzata tenutosi il 30 gennaio scorso), concludiamo ora la trattazione affrontando i chiarimenti relativi a:

- **rivalutazione terreni e partecipazioni;**
- **deduzione della quota Irap relativa alle spese per il personale;**
- **scheda carburante;**
- **società in perdita sistematica;**
- **operazioni Black list;**
- **contributo unificato e imposta di bollo nel processo tributario;**
- **imposta di bollo sui prodotti finanziari.**

INDICE DELLE DOMANDE

1. La **cessione di una partecipazione o di un terreno ad un prezzo inferiore rispetto al valore indicato nella perizia di stima** dà luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti?
2. Cosa accade se un contribuente che ha deciso di **rivalutare il valore di terreni o partecipazioni non indica in Unico i dati** relativi a tale rivalutazione?
3. I diritti edificatori su un terreno (**cubatura**) possono essere oggetto di **rivalutazione** come avviene per il terreno?
4. In caso di **conferimento d'azienda**, qual è il **soggetto** che deve richiedere il **rimborso da Irap sulle spese per il personale**?
5. In caso di **successione *mortis causa***, qual è il soggetto che deve richiedere **il rimborso da Irap sulle spese per il personale**?
6. La **scheda carburante cartacea** può essere **sostituita**, come metodo di certificazione delle spese, dal **sistema di pagamento elettronico** anche **in corso d'anno**?
7. La **causa di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica** prevista nel caso in cui il valore economico delle **partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie** è prevalente rispetto al valore economico di tutte le partecipazioni, è disapplicabile **anche parzialmente**?
8. Se una **società** è **in perdita sistematica** e viene attratta nella disciplina delle società di comodo, **da quando si applica il divieto di compensazione del credito Iva annuale**?

9. Ai fini della **verifica** dell'esistenza della condizione che fa scattare la disciplina delle **società in perdita sistematica, quale reddito** deve essere considerato?

10. La **distruzione**, a causa del **sisma di maggio 2012**, di un **fabbricato strumentale rivalutato** ex D.L. n. 185/2008 fa venir meno gli effetti della rivalutazione?

11. Se un'impresa ha effettuato operazioni di **acquisto da Paesi "black list"** dimostrando **l'esistenza di una delle esimenti** per la disapplicazione della norma antielusiva, ma ha **omesso l'indicazione in Unico dei costi** relativi a tali operazioni, quali **sanzioni** si applicano?

12. Nel **processo tributario**, l'atto con cui si **delega un professionista a partecipare alla pubblica udienza** è soggetto all'**imposta di bollo**?

13. Con riguardo all'**imposta di bollo sui prodotti finanziari,** se una **polizza finanziaria estera** è intestata ad una fiduciaria italiana, ma la compagnia estera non ha optato per il versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come deve comportarsi la **fiduciaria italiana**?

14. Se, in corso d'anno, **cambia la quota di possesso di un'attività finanziaria**, cosa si indica nella **colonna 2 ("*Quota possesso*") del quadro RM di Unico** ai fini del calcolo dell'**Ivafe**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 LA CESSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE O DI UN TERRENO AD UN PREZZO INFERIORE RISPETTO AL VALORE INDICATO NELLA PERIZIA DI STIMA DÀ LUOGO A MINUSVALENZE FISCALMENTE RILEVANTI?

R.1 Può accadere, specialmente in periodi di crisi quale quello che si sta vivendo, che la vendita di partecipazioni o di terreni avvenga ad un prezzo inferiore rispetto al valore indicato nella perizia di stima.

Le Entrate, nella Circolare n. 1/E/2013, hanno chiarito che la **cessione di partecipazioni non negoziate**, il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato **ad un prezzo inferiore al valore di perizia, non dà luogo a minusvalenze rilevanti ai fini fiscali.**

Per la **cessione di terreni**, invece, **non è così**. Il **proprietario** che ha rivalutato il valore del terreno, **se intende avvalersi dell'importo rideterminato**, è tenuto ad **indicare nell'atto di cessione il valore della perizia di stima,** anche se maggiore del prezzo realizzato. In tal caso, **le imposte di registro, ipotecarie e catastali** devono essere assolte **in base al valore di perizia** indicato nell'atto di trasferimento (valore più alto del prezzo di vendita).

In alternativa, il cedente può **indicare il prezzo effettivo di vendita**, senza tener conto della rivalutazione, e la **plusvalenza** sarà calcolata secondo le **regole ordinarie** (art. 68 del Tuir).

Le Entrate ricordano che il contribuente ha comunque la **possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare al 1° gennaio 2013** (art. 1, comma 473, Legge n. 218/2012). In questo caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno

2013 (o entro la data del rogito di cessione se antecedente), per poter assolvere, entro il 1° luglio (il 30 giugno è domenica), al **versamento dell'imposta sostitutiva.** Se l'imposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore di quella dovuta entro il 30 giugno 2013, nulla è dovuto (l'eventuale imposta pagata in più non può essere chiesta a rimborso).

I **dati** relativi alla **nuova rideterminazione** devono essere indicati nel **quadro RM di Unico 2014** relativo al periodo d'imposta 2013 (ovvero nel quadro RT nel caso di rivalutazione di partecipazioni).

D.2 COSA ACCADE SE UN CONTRIBUENTE CHE HA DECISO DI RIVALUTARE IL VALORE DI TERRENI O PARTECIPAZIONI NON INDICA IN UNICO I DATI RELATIVI A TALE RIVALUTAZIONE?

R.2 I possessori di **terreni o partecipazioni** possono decidere di effettuare la **rivalutazione** del loro valore **al 1° gennaio 2013**. I **dati** relativi alla **nuova rideterminazione** del valore di terreni o partecipazioni devono essere indicati nel **quadro RM di Unico 2014** relativo al periodo d'imposta 2013, ovvero nel **quadro RT** nel caso di rivalutazione di partecipazioni.

In caso di **omessa indicazione** di tali dati in Unico, l'irregolarità è considerata **violazione formale**, punibile con una **sanzione da 258 a 2.065 euro.**

La **rideterminazione**, tuttavia, **resta valida**, perché il perfezionamento avviene con il versamento dell'imposta sostitutiva, per intero o della prima rata (Circolare n. 35/E/2004).

D.3 I DIRITTI EDIFICATORI SU UN TERRENO (CUBATURA) POSSONO ESSERE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE COME AVVIENE PER IL TERRENO?

R.3 Sì. Più precisamente, i **diritti edificatori su un terreno** (cosiddetta **cubatura**) possono essere **ceduti e rivalutati in maniera autonoma** rispetto al diritto di proprietà dell'area.

Nella Circolare n. 1/E/2013, infatti, l'Agenzia delle Entrate precisa che i **contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori**, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale sono **trascrivibili**, pertanto tali diritti godono del **medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili.**

Le Entrate ritengono, quindi, che ai fini della possibilità di usufruire della rivalutazione del valore dei beni, lo *ius aedificandi* possa essere considerato **distintamente ed autonomamente** rispetto al diritto di proprietà del terreno e che sia **possibile provvedere alla rideterminazione del valore di tali diritti** di cui il contribuente risulti titolare **alla data del 1° gennaio 2013**, facendo redigere apposita perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2013 e versando entro la medesima data la relativa imposta sostitutiva dovuta ovvero la prima rata di essa.

D.4 IN CASO DI CONFERIMENTO D'AZIENDA, QUAL È IL SOGGETTO CHE DEVE RICHIEDERE IL RIMBORSO DA IRAP SULLE SPESE PER IL PERSONALE?

R.4 L'art. 2, comma 1, del D.L. n. 201/2011 (Decreto salva-Italia), ha previsto, a decorrere **dal periodo d'imposta 2012**, la **deduzione**, **ai fini** delle imposte sui redditi (**Irpef/Ires**), **dell'IRAP riguardante la quota imponibile delle spese per il personale** dipendente e assimilato. Come successivamente stabilito dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 16/2012, **la deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti** a quello in corso al 2012, salvo che alla data del 28 dicembre 2011 non sia trascorso il termine di 48 mesi per chiedere il **rimborso** (ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973).

Le Entrate hanno precisato che, in caso di **conferimento d'azienda**, il **rimborso** relativo alla deduzione riferita agli anni anteriori al trasferimento spetti **al conferente**, in quanto il credito non viene trasmesso alla conferitaria. Il conferimento non produce, infatti, gli stessi effetti delle operazioni straordinarie e l'avente causa non subentra a titolo universale in tutte le posizioni attive e passive del *dante causa*.

D.5 IN CASO DI SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA*, QUAL È IL SOGGETTO CHE DEVE RICHIEDERE IL RIMBORSO DA IRAP SULLE SPESE PER IL PERSONALE?

R.5 In caso di **successione *mortis causa***, la **richiesta di rimborso da Irap** relativa alle **spese per il personale** (art. 4, comma 2, D.L. n. 16/2012) deve essere **presentata dall'erede che subentra nella stessa posizione giuridica del *de cuius***. In particolare, l'erede del contribuente deceduto è tenuto a compilare il frontespizio del modello di richiesta di rimborso indicando nella sezione "*Dati del contribuente*" i dati del *de cuius* e nella sezione "*Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza*" i dati dell'erede che presenta l'istanza; inoltre, nel campo "*Codice carica*" di tale ultima sezione va indicato il codice carica 7 (*Erede*).

D.6 LA SCHEDA CARBURANTE CARTACEA PUÒ ESSERE SOSTITUITA, COME METODO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE, DAL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO ANCHE IN CORSO D'ANNO?

R.6 Il **D.L. n. 70/2011** (all'art. 7, comma 2, lett. p) ha previsto l'**esonero dall'obbligo della scheda carburante** (ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo di acquisto del carburante) **solo per coloro che effettuano gli acquisti di carburante "*esclusivamente*" mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate**. In occasione di Telefisco 2013, i tecnici dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito meglio la portata di tale novità. In particolare, pur ribadendo quanto affermato nella Circolare n. 42/E del 09.11.2012 sulla **alternatività dei due sistemi di certificazione** (scheda carburante cartacea o sistema di pagamento elettronico) che deve ritenersi **vincolante** per il contribuente **per l'intero periodo d'imposta, ammettono** una certa flessibilità sul concetto di "alternatività". In particolare, precisano **che chi sceglie di passare dal sistema cartaceo a quello di certificazione**

elettronica (mediante pagamenti con carte elettroniche di pagamento) **può farlo anche in corso d'anno**, **purché a partire da tale momento** le operazioni di acquisto carburante vengano **documentate esclusivamente mediante carte** di debito, di credito o prepagate **e purché la transizione avvenga in concomitanza con la chiusura di uno dei periodi infrannuali di liquidazione Iva.**

D.7 LA CAUSA DI DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA PREVISTA NEL CASO IN CUI IL VALORE ECONOMICO DELLE PARTECIPAZIONI ISCRITTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE È PREVALENTE RISPETTO AL VALORE ECONOMICO DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI, È DISAPPLICABILE ANCHE PARZIALMENTE?

R.7 No. La lett. d) del par. 1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.06.2012 individua, tra le **cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica** (di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011), il caso in cui la **società detenga partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie,** il cui **valore economico** è "***prevalentemente riconducibile*" a:**

- **società considerate non in perdita sistematica** ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del D.L. n. 138/2011;
- **società escluse** dall'applicazione della disciplina **anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione** della disciplina delle società in perdita sistematica;
- **società collegate residenti all'estero** cui si applica il regime dell'**articolo 168 del TUIR**.

La norma prevede però anche che "*la disapplicazione opera a **condizione** che la società **non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni***".

Le società che si trovano in tale fattispecie godono della disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica, quindi senza dover presentare apposita istanza di interpello disapplicativo.

Le Entrate, nella circolare n. 1/E/2013, precisano che tale causa di disapplicazione automatica implica un giudizio di "**prevalenza**" che è **inconciliabile con una disapplicazione "parziale"** della disciplina in esame.

Di conseguenza, il soggetto interessato potrà **disapplicare *in toto*** la disciplina delle società in perdita sistematica **se** (e sole se) **il valore economico delle proprie partecipazioni**, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, **riconducibile alle società prima indicate**, sia **prevalente rispetto al valore (economico) di tutte le partecipazioni di cui dispone e "*non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni***".

Se una società rispetta solo parzialmente la causa di disapplicazione automatica di cui alla citata lett. d) perché detiene partecipazioni immobilizzate nelle società sopraindicate, ma non è in grado di utilizzare la causa di disapplicazione in quanto svolge attività diverse da quelle strettamente funzionali alle partecipazioni, non può, nel calcolo del reddito minimo previsto dall'articolo 30 della L. n. 724/1994, non considerare il valore di tali partecipazioni, in quanto **la disapplicazione può essere solo totale e non parziale.**

D.8 SE UNA SOCIETÀ È IN PERDITA SISTEMATICA E VIENE ATTRATTA NELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO, DA QUANDO SI APPLICA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE?

R.8 Le società in perdita sistematica attratte nella disciplina delle società "di comodo", perché in **perdita per tre periodi d'imposta consecutivi**, subiscono le stesse penalità di queste ultime riguardo all'utilizzo del credito annuale Iva.

In particolare, la circostanza che si siano verificati tre periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale determina il presupposto per **applicare la disciplina delle società "di comodo" a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo, anche** ai fini delle limitazioni all'utilizzo del **credito IVA**.

Quindi, **se il triennio di perdita è il 2009-2011**, l'eventuale **credito Iva annuale che non potrà essere compensato** sarà quello emergente dalla dichiarazione annuale relativa al **periodo d'imposta 2012 (modello IVA 2013).**

D.9 AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ESISTENZA DELLA CONDIZIONE CHE FA SCATTARE LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA, QUALE REDDITO DEVE ESSERE CONSIDERATO?

R.9 Il comma 36-undecies dell'articolo 2 del D.L. n. 138/2011 prevede che la **disciplina sulle società in perdita sistematica** trova applicazione anche qualora, **nel triennio di osservazione**, il soggetto interessato sia **per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbia dichiarato un reddito inferiore al c.d. "reddito minimo presunto"** (determinato quest'ultimo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 724/1994.

Le Entrate hanno chiarito che, dato il rinvio del legislatore al "***reddito dichiarato***", si deve intendere che questo si riferisca al reddito ai fini Ires del periodo d'imposta **come risultante dalla relativa dichiarazione,** cioè, al **reddito complessivo al lordo dell'utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi.**

D.10 LA DISTRUZIONE, A CAUSA DEL SISMA DI MAGGIO 2012, DI UN FABBRICATO STRUMENTALE RIVALUTATO EX D.L. N. 185/2008 FA VENIR MENO GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE?

R.10 **No**. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E/2013, ha chiarito che **la distruzione, il danneggiamento o la perdita,** a seguito del **sisma del 20 e 29 maggio 2012, dei fabbricati strumentali "rivalutati"**, ex articolo 15, commi 16 e seguenti, **D.L. n. 185/2008**, **non** rientra tra le ipotesi che **fanno venir meno gli effetti della rivalutazione** stessa.

Pertanto, il **maggior valore imputato a conto economico nel 2012 potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013**, cioè nel periodo d'imposta in cui ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione in esame.

Si ricorda, a tal proposito, che la disciplina sulla rivalutazione prevista dall'articolo 15, commi 16 e seguenti del D.L. n. 185/2008 prevede il venir meno degli effetti fiscali nell'ipotesi in cui, prima del 2014 (contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore. In tali ipotesi, è, comunque, riconosciuto al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.

D.11 SE UN'IMPRESA HA EFFETTUATO OPERAZIONI DI ACQUISTO DA PAESI "BLACK LIST" DIMOSTRANDO L'ESISTENZA DI UNA DELLE ESIMENTI PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA ANTIELUSIVA, MA HA OMESSO L'INDICAZIONE IN UNICO DEI COSTI RELATIVI A TALI OPERAZIONI, QUALI SANZIONI SI APPLICANO?

R.11 L'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già affermato in precedenza nella **Circolare n. 46/E del 03.11.2009 al paragrafo 4.2**, in cui è stato affrontato il caso di un contribuente che, pur avendo fornito le esimenti previste ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, ha omesso di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi i costi sostenuti nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e non ha presentato la dichiarazione integrativa con l'indicazione dei predetti costi, ovvero ha presentato tale dichiarazione solo

successivamente alla formale conoscenza dell'avvio dei controlli dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, a tale fattispecie risulta **applicabile la sanzione proporzionale** di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 471/1997, pari al **10%** dell'importo complessivo dei **costi non indicati separatamente, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000** (e non la sanzione in misura fissa di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997).

E' **ammessa**, nel caso di specie, la **deducibilità dei costi** in esame ai fini della determinazione del reddito complessivo, in quanto l'impresa ha dimostrato la sussistenza di una delle esimenti di cui all'articolo 110, comma 11, del TUIR.

D.12 NEL PROCESSO TRIBUTARIO, L'ATTO CON CUI SI DELEGA UN PROFESSIONISTA A PARTECIPARE ALLA PUBBLICA UDIENZA È SOGGETTO ALL'IMPOSTA DI BOLLO?

R.12 La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) ha riformulato l'articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale ora prevede che:

"*Agli **atti e provvedimenti del processo penale**, con la esclusione dei certificati penali, **non si applica l'imposta di bollo**. L'imposta di bollo non si applica altresì agli **atti e provvedimenti del processo civile**, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, **del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato**. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. **Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali***".

A suo tempo, la Circolare n. 70/E/2002 aveva chiarito che:

- gli **atti antecedenti**: sono quelli che **precedono in senso logico il procedimento stesso**, non solo cronologicamente, ma anche e soprattutto in rapporto alla funzionalità o necessarietà con il procedimento giurisdizionale;
- gli **atti "necessari":** sono quelli indispensabili (***conditio sine qua non***) per l'esistenza di quelli strettamente procedimentali, anche se non hanno la stessa natura di quest'ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (**criterio della necessità**);
- gli **atti "funzionali":** sono quelli posti in essere **in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale**, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (**criterio teleologico**).

A parere dell'Agenzia, **l'atto di delega alla partecipazione alla pubblica udienza rilasciato al difensore** rientra tra gli **atti funzionali al processo tributario** e, in quanto tale, **non deve essere assoggettato all'imposta di bollo.**

D.13 CON RIGUARDO ALL'IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI, SE UNA POLIZZA FINANZIARIA ESTERA È INTESTATA AD UNA FIDUCIARIA ITALIANA, MA LA COMPAGNIA ESTERA NON HA OPTATO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE, COME DEVE COMPORTARSI LA FIDUCIARIA ITALIANA?

R.13 Con riferimento alle **polizze assicurative**, il **D.M. 24 maggio 2012** (all'articolo 3, comma 7) ha stabilito che **l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, DPR n. 642/1972** (imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, introdotta dall'articolo 23, comma 7, del D.L. n. 98/2011), **calcolata per ciascun anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto.**

Con la circolare n. 48/E/2012 era stato chiarito che, **se le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitano l'opzione** di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600/73 (per gli **adempimenti da sostituto di imposta**, direttamente o tramite un rappresentate fiscale) **o non richiedono l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale**, e le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una **società fiduciaria residente** o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, **è comunque dovuta, a decorrere dal 2012, l'imposta di bollo** di cui al citato articolo 13, comma 2-ter, D.P.R. n. 642/1972.

Nella circolare n. 1/E/2013, le Entrate precisano che, in tal caso, **l'imposta deve essere applicata dalla società fiduciaria** o dall'intermediario residente secondo le modalità sopraindicate, ovvero procedendo al calcolo dell'imposta per ciascun anno ed applicando l'imposta all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.

Viene poi ribadito quanto già affermato nella Circolare n. 28/E/2012 e cioè che, **nel caso in cui il rapporto con la fiduciaria** o con l'intermediario residente **si interrompe**, tali soggetti devono **applicare fino a tale data l'imposta di bollo calcolata per ciascun anno**.

D.14 SE, IN CORSO D'ANNO, CAMBIA LA QUOTA DI POSSESSO DI UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA, COSA SI INDICA NELLA COLONNA 2 ("QUOTA POSSESSO") DEL QUADRO RM DI UNICO AI FINI DEL CALCOLO DELL'IVAFE?

R.14 L'imposta sul valore della attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**) è **dovuta in proporzione alla quota e al periodo di detenzione** (articolo 19, comma 19, D.L. n. 201/2011). Nel modello **Unico PF, quadro RM**, l'IVAFE è quindi calcolata per tutte le attività finanziarie detenute all'estero (compresi i conti correnti e libretti), in relazione alla quota e al periodo di possesso.

Il modello è predisposto per l'indicazione analitica delle attività finanziarie: **per ciascuna attività (esclusi i conti correnti e i libretti),** devono essere compilati più righi qualora nel corso dell'anno siano variati la quota o il periodo di possesso, **un rigo per ciascuno dei periodi di possesso e delle relative quote.**

Al contrario, nel caso in cui l'attività finanziaria detenuta all'estero riguardi **conti correnti o libretti,** considerato che il limite per il pagamento dell'imposta si riferisce al **valore medio di**

giacenza *pro quota*, il contribuente deve compilare **un solo rigo** anche nel caso in cui sia variata la quota di possesso nel corso dell'anno. Solamente in tale ipotesi, **nella colonna 2** la **quota di possesso** deve essere **ponderata con riferimento ai giorni di possesso.**